

ON. AVV. FELICE CARLO BESOSTRI

ON. AVV. GIUSEPPE GARGANI

PROF. AVV. FEDERICO TEDESCHINI

COPIA

X RICEVUTA

no ke abbono

defesso

24/4/2014

CORTE COSTITUZIONALE
CANCELLERIA

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

(RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE EX ART. 134 COST. E ART. 3015

N. 87 DEL 11 MARZO 1953 CON ISTANZA SOSPENSIVA)

INDICE

della **Regione Basilicata**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Vito Bardi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal **Prof. Avv. Federico Tedeschini**, del Foro di Roma, C.f. TDSFRC48A24H501P, fax 06/8541638 e p.e.c.: segreteria@pec.tedeschinilex.it; dall'on. **avv. Felice Carlo Besostri** del Foro di Milano, C.f. BSSFCC44D23MI72R, fax 0239660180 e p.e.c.: felicec.besostri@milano.pecavvocati.it; nonché dall'on. **avv. Giuseppe Gargani**, C.f. GRGGPP35D23F744E, p.e.c.: giuseppe.gargani@avvocatiavellinopec.it, del Foro di Avellino; e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Federico Tedeschini in Roma, al Largo Messico n. 7, c.a.p. 00198, p.e.c. segreteria@pec.tedeschinilex.it, presso cui dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni;

CONTRO

- il **Consiglio dei Ministri**, in persona del suo Presidente *pro-tempore*;
- Il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, *pro-tempore*;
- il **Presidente del Consiglio** *pro-tempore*,
- il **Ministro dell'Interno** *pro-tempore*
- il **Ministro e della Giustizia** *pro-tempore*,
- la **Camera dei Deputati**, in persona del suo Presidente *pro-tempore*;
- il **Senato della Repubblica**, in persona del suo Presidente *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della **Regione Trentino Alto Adige/Südtirol**, in persona del presidente della Giunta regionale, legale rappresentante *pro-tempore*,
- della **Provincia Autonoma di Trento**, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante *pro-tempore*;
- della **Provincia Autonoma di Bolzano**, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante *pro-tempore*;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

dell'avvenuta approvazione definitiva in data 09 ottobre 2019 da parte del Parlamento della Repubblica del testo di legge costituzionale recante: *“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, e del conseguente Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2020, avente oggetto: *“Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”*, revocato con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri in pari data e nuovamente rimesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 in G.U. serie generale n. 180 del 18 luglio 2020, nonché degli atti normativi presupposti e applicativi, per avvenuto conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato derivante dalla lesione, contrazione ed intrusione dei e nei poteri di rappresentatività parlamentare costituzionalmente riconosciuti alla Regione Basilicata, nonché dalla violazione di norme della Costituzione, che saranno partitamente citate in prosieguo

E CON DECLARATORIA

del conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato derivante dalla lesione, contrazione ed intrusione dei e nei poteri di rappresentatività parlamentare costituzionalmente riconosciuti alla Regione Basilicata e della non spettanza di tali poteri alle Camere, al popolo, rappresentato dal Corpo elettorale referendario, al potere esecutivo, né alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;


SI DEPOSITA:

- Originale del Ricorso per conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. e art. 39 L. n. 87 del 11 marzo 1953 con istanza sospensiva, più n. 7 copie;
- Originale della procura speciale conferita su foglio separato del 02/07/2020, più n. 7 copie;
- (doc. 1) n. 8 copie della Delibera della Giunta Regionale della Basilicata del 02/07/2020, prot. n. 415;
- (doc. 2) n. 8 copie della Tabella comparativa Camera e Senato prima e dopo la riduzione dei Parlamentari;

Roma, 23/07/2020

Con osservanza.

Prof. Avv. Federico Tedeschi



Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI
L.go Messico, 7 - 00198 ROMA
TEL. 06.8416290 - 06.8557334
TELEFAX 06.8541638

ON. AVV. FELICE CARLO BESOSTRI
ON. AVV. GIUSEPPE GARGANI
PROF. AVV. FEDERICO TEDESCHINI

Copia
Ricorso
Di Postato

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE EX ART. 134 COST

E ART. 39 L. N. 87 DEL 11 MARZO 1953

CON ISTANZA SOSPENSIVA

della **Regione Basilicata**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Vito Bardi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal **Prof. Avv. Federico Tedeschini**, del Foro di Roma, C.f. TDSFRC48A24H501P, fax 06/8541638 e p.e.c.: segreteria@pec.tedeschinilex.it; dall'on. avv. **Felice Carlo Besostri** del Foro di Milano, C.f. BSSFCC44D23MI72R, fax 0239660180 e p.e.c.: felicec.besostri@milano.pecavvocati.it; nonché dall'on. avv. **Giuseppe Gargani**, C.f. GRGGPP35D23F744E, p.e.c.: giuseppe.gargani@avvocatiavellinopec.it, del Foro di Avellino, giusta procura speciale conferita su foglio separato, previamente Deliberata dalla Giunta Regionale con Deliberazione prot. n. 415 del 02/07/2020 (doc. 1) e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Federico Tedeschini in Roma, al Largo Messico n. 7 – c.a.p. 00198 – p.e.c. segreteria@pec.tedeschinilex.it, presso cui dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni;

CONTRO

- il **Consiglio dei Ministri**, in persona del suo Presidente *pro-tempore*;
- Il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, *pro-tempore*;
- il **Presidente del Consiglio** *pro-tempore*,
- il **Ministro dell'Interno** *pro-tempore*
- il **Ministro e della Giustizia** *pro-tempore*,
- la **Camera dei Deputati**, in persona del suo Presidente *pro-tempore*;
- il **Senato della Repubblica**, in persona del suo Presidente *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Regione **Trentino Alto Adige/Südtirol**, in persona del presidente della Giunta regionale, legale rappresentante *pro- tempore*,
- della **Provincia Autonoma di Trento**, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante *pro- tempore*;
- della **Provincia Autonoma di Bolzano**, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante *pro- tempore*;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

dell'avvenuta approvazione definitiva in data 09 ottobre 2019 da parte del Parlamento della Repubblica del testo di legge costituzionale recante: *“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, e del conseguente Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2020, avente oggetto: *“Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”*, revocato con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri in pari data e nuovamente rimesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 in G.U. serie generale n. 180 del 18 luglio 2020, nonché degli atti normativi presupposti e applicativi, per avvenuto conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato derivante dalla lesione, contrazione ed intrusione dei e nei poteri di rappresentatività parlamentare costituzionalmente riconosciuti alla Regione Basilicata, nonché dalla violazione di norme della Costituzione, che saranno partitamente citate in prosieguo

E CON DECLARATORIA

del conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato derivante dalla lesione, contrazione ed intrusione dei e nei poteri di rappresentatività parlamentare costituzionalmente riconosciuti alla

Regione Basilicata e della non spettanza di tali poteri alle Camere, al popolo, rappresentato dal Corpo elettorale referendario, al potere esecutivo, né alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;

*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Com'è noto, il 9 ottobre 2019 è stato approvato in via definitiva dal Parlamento italiano il testo di legge costituzionale recane la modifica agli articoli 56, 57 e 59, pubblicato in G.U. n. 240 del 12/10/2019, ed avente oggetto la riduzione del numero dei parlamentari dal numero da 630 a 400 per quel che concerne la Camera dei Deputati e da 315 a 200 dei seggi elettivi per quel che concerne il Senato della Repubblica; approvazione a cui ha fatto seguito, su richiesta parlamentare, l'indizione del referendum confermativo di cui all'art. 138 Cost. da parte del Capo dello Stato con D.P.R. del 28/01/2020.

La modifica delle summenzionate disposizioni Costituzionali risulta così articolata¹:

-l'art. 56 verrebbe ad avere la seguente nuova formulazione:

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

*Il numero dei deputati è di **quattrocento, otto** dei quali eletti nella circoscrizione Estero.*

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

*La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **trecentonovantadue** e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”;*

-mentre l'art. 57, la cui modifica inciderebbe maggiormente sul sistema, verrebbe ad avere la seguente nuova formulazione:

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

¹In neretto le parti modificate e barrate quelle eliminate.

*Il numero dei senatori elettivi è di **duecento, quattro** dei quali eletti nella circoscrizione Estero.*

*Nessuna Regione o **Provincia autonoma** può avere un numero di senatori inferiore a **tre**; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.*

*La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le **Province Autonome**, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla **loro** popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”;*

-decisamente di minor rilievo ai fini del presente ricorso, risulta la modifica dell'art. 59 sulla nomina dei Senatori a vita, evidentemente adottata al fine di chiarire in via definitiva l'ormai superato dibattito circa l'enumerazione dei Senatori a vita ivi contenuta².

DIRITTO

A) Violazione degli artt. 3, 6, 51, 57 comma 1, 131 e 114 Cost. compressione e invasione dei poteri di rappresentatività parlamentare attribuiti dalla Costituzione alla Regione Basilicata.

Come osservato da più parti, l'approvazione di siffatta modifica ha posto sin dalle sue prime letture concreti dubbi di costituzionalità circa i profili afferenti l'assetto costituzionale della rappresentatività parlamentare della Repubblica, specie quella su base regionale, ed in particolare per quel che afferisce le votazioni richiedenti maggioranze qualificate; altrettante perplessità sono sorte in merito all'evidente disparità di trattamento tra le diverse Regioni – specie tra quelle a statuto speciale – nonché e specialmente in ordine all'evidente compressione ed invasione dei poteri di rappresentatività attribuiti alle Regioni dalla Costituzione, specie quelli della Regione Basilicata che dalla modifica subirebbe la maggior compressione rispetto a tutte le altre Regioni.

²Ovvero se essa debba intendersi come il numero massimo di senatori che il Capo dello Stato possa nominare nel corso ogni singolo mandato, ovvero - formalizzando tale seconda soluzione, anche optata nella prassi dalle ultime cinque Presidenze - se esso costituisca il numero massimo di seggi disponibili per tali cariche all'interno del Senato.

Altrettanti dubbi di costituzionalità, in una con le evidenti perplessità per via dell'invasione dei poteri di rappresentatività costituzionalmente attribuiti alle Regioni, sono sorti in ordine all'inopinata ed assurda equiparazione delle Province Autonome alle Regioni prevista *tout court* nella nuova formulazione, tra l'altro contraddittoria, del terzo e quarto comma dell'art. 57, altrimenti non prevista ed anzi esclusa dal tenore delle altre norme del dettato Costituzionale, non oggetto di revisione a partire dallo stesso art. 57 c. 1 Cost., che rappresenta la distinzione tra le due Camere, per il resto costituenti un bicameralismo perfetto e paritario

Risulta subito evidente che siffatta riduzione del numero dei parlamentari - pari al 36,50% - incide sensibilmente sul rapporto del numero di abitanti per ciascun parlamentare eletto, con evidenti ricadute sugli attuali equilibri della rappresentatività parlamentare e dei relativi poteri attribuiti dalla Costituzione alle Regioni.

Va poi rilevato che, in percentuale, la diminuzione del numero dei senatori non sarebbe identica in tutte le circoscrizioni regionali: **partendo dalla riduzione media che sarebbe del 36,50%**, se si applica tale percentuale al numero di 7 seggi, quello delle 5 regioni beneficiarie dal 1963 del numero minimo ex art. 57 c. 3 Cost., dia come risultato di 2,55; quindi la riduzione di 3 seggi applicata ad Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, che difatti ora ne hanno 4, **comporterebbe** una riduzione del 42,87%; **l'Umbria e la Basilicata che invece** passerebbero a solo 3 seggi, **subirebbero addirittura** una riduzione del 57,13%; **mentre con l' "escamotage" di cui al comma 3 del novellando art. 57,- senza aver cambiato il primo comma - di garantire 3 seggi alle due province autonome il Trentino-Alto Adige/Südtirol PASSA DA 7 a 6**, una riduzione del 14,28%!! Una riduzione che è meno della metà (18,25%) di quella media e quella della Basilicata è il quadruplo ($14,28 \times 4 = 57,12\%$) con il risultato di accordare al Trentino A.A. un complessiva rappresentanza del territorio regionale superiore a quella di ben 7 regioni (Abruzzo, Basilicata, Friuli-V.G., Liguria, Marche, Sardegna e Umbria) e pari solo a quella della

Calabria eccezion fatta per Molise e Val D'Aosta³, nonché, sul piano strettamente tecnico-costituzionale, mettendo in contraddizione il terzo comma con il primo (base regionale) e con l'art. 131 Cost., in cui esso trova fondamento, nonché evidentemente anche con l'art. 114 Cost., che enumera le parti costitutive della Repubblica.

In buona sostanza risulterebbe notevolmente ampliata l'escursione tra rappresentanza minima e rappresentanza massima, con notevole ed eccessivo squilibrio tra le rappresentanze regionali: la quota percentuale più bassa – come nel caso della Basilicata – vede infatti un rapporto popolazione/senatori media per seggio di circa 193.000 abitanti, per arrivare invece quasi a 327/328.000 di Calabria e Sardegna⁴.

Altrettanto evidenti sono, quindi, le criticità sotto i profili della legittimità costituzionale rispetto al dettato degli artt. 114 e 131 Cost. ed in particolare in relazione alla compressione **ed invasione dei poteri di rappresentatività attribuiti alle Regioni dalla Costituzione**, derivanti dall'assurda equiparazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alle Regioni recata dalla nuova formulazione dei commi terzo e quarto dell'art. 57, laddove peraltro al primo comma viene – come già osservato – mantenuta invece ferma l'originaria previsione dell'elezione “a base regionale” del Senato.

Non a caso nell'attuale assetto costituzionale, accanto alle regioni, non vi è la categoria delle Province autonome, in quanto esse sono esattamente solo due: **la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano** e sono nominate come tali soltanto nell'art. 116, comma 2, Cost., nonché definite come parti che costituiscono la **“Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”**; **pertanto, anche alla luce del vigente assetto Costituzionale,**

³ Poiché in applicazione del c. 4 dello stesso articolo spetterebbero meno senatori a ciascuna provincia autonoma: Trento(525.000: 303.000) 1,73ab/sen, arrotondati a 2- Bolzano (504.000: 303.000)1,66 ab/sen arrotondati a 2, quindi 4 in totale per la Regione, pari a quelli di Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo, che facevano parte dello stesso gruppo di Regioni beneficiarie dell'art.57 c.3 Cost. con il 19/29% di popolazione in più (Friuli-V.G. 1.218.985, Abruzzo 1.307.309). Ciascuna delle 2 Province autonome ha meno abitanti della Basilicata 578.036 e pertanto il rapporto abitanti senatori, con gli stessi criteri di arrotondamento è pari a (578.000: 303.000)1,90ab/sen.

⁴ Si produce una tabella di raffronto per Senato e Camera prima e dopo la riduzione (doc. 2)

quest'ultime non possono essere autonomamente "attributarie" dei medesimi poteri di rappresentanza parlamentare attribuiti dalla Costituzione alle Regioni; ciononostante il legislatore della riforma, con la nuova formulazione del citato comma 3 dell'art. 57 Cost., intende inopinatamente ed assurdamente estenderli anche alle due Provincie Autonome di Trento e Bolzano, dando luogo alla lamentata invasione dei poteri di rappresentatività attribuiti alle Regioni, peraltro violando e contrastando i citati art. 57, comma 1, art. 3, art. 6, art. 48, art. 51, art. 131 e art. 114 Cost.

Alla luce di ciò sorge spontanea la riflessione che senza una modifica dell'art. 131 Cost., del primo comma dell'art. 57 e probabilmente anche dell'art. 114 Cost., l'equiparazione di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 57, oltre ad comprimere e invadere i poteri di rappresentatività attribuiti esclusivamente alle Regioni ed a porre le questioni di legittimità in merito alla violazione delle sopramenzionate disposizioni, si traduce solo in un mero *escamotage* per dare a quella Regione - e solo a quella Regione - un trattamento di favore in nessun modo giustificabile dalla presenza della minoranza tedesca, la sola tutelata dall'accordo De Gasperi - Gruber⁵, la ladina, che infatti non era nominata nella disposizione di attuazione del pacchetto n.111 e non è specifica della Provincia di Bolzano, ma presente anche nel Trentino.

Tale rilievo è suffragato dalla circostanza che anche la Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia sono Regioni autonome come il Trentino Alto-Adige ed hanno minoranze linguistiche – peraltro anche numericamente più consistenti di quella tedesca di Bolzano - e anch'esse sono tutelate da norme statutarie o di attuazione dello statuto, equiparate, ai fini elettorali, dall' art. 83 D.P.R. 361/1957 applicabile anche al Senato ex art. 27d.lgs 533/1993, senza che tuttavia la riforma in questione abbia previsto anche per loro "trattamenti di favore" o *escamotage* come per il Trentino Alto

⁵ Riferimento totalmente assente nel testo base risultante dai ddl unificati, A.S. n. 214 ddl cost Quagliariello, A.S. n. 515 dd lcost Calderoli-Perilli e A.S. n. 805 ddl cost Patuanelli-Romeo, nonché nella documentazione predisposta dal Servizio Studi per i membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Essendo stata introdotta, l'equiparazione Province Autonome e Regioni, in sede di prima lettura al Senato la stessa **NON** è stata, oggetto di osservazioni da parte dei 10 giuristi (Onida, Bassanini, Clementi, Pastore, Caravita, Mangiameli, Passarelli, Rubechi, Fusaro e Besostri) convocati per audizione dalla Commissione competente.

Adige, andando a violare gli artt. 3, 6 e 51 della Costituzione.

E', quindi, di tutta evidenza l'assoluta irrazionalità della riforma e l'assoluta carenza di un qualsiasi criterio logico nell'ambito di siffatta riduzione *tranchant* del numero dei Parlamentari; del tutto incompatibile con gli assetti dei poteri Costituzionalmente stabiliti, con la loro tutela, ed ancor più lesiva e invasiva dei poteri regionali di rappresentatività parlamentare attribuiti dalla Costituzione fin dall'origine quando il numero minimo di senatori era di 6 e Camera e Senato erano di composizione variabile, sempre la Basilicata ha beneficiato del numero minimo per scelta dei costituenti ed in particolare di uno di essi, tra i più autorevoli: il prof. Costantino Mortati.

Siffatta riduzione, evidentemente adottata *tout court* ai soli fini politici, o meglio partitici ed in assoluto dispregio e violazione delle summenzionate disposizioni Costituzionali (v. artt. 3, 6, 48,51, 57, comma 1, 114 e 131), è stata decisa senza aver minimamente cura di considerare o anche solo di accordare una qualche forma di tutela ai predetti poteri di rappresentatività (specie Regionale), che subiscono un deciso stravolgimento e risultano invasi e compressi, anche per quel che concerne gli aspetti afferenti la tutela delle minoranze linguistiche, con palese violazione degli artt. 6 e 51 della Costituzione.

Come già osservato, la lamentata invasione e compressione dei poteri di rappresentatività della Regione Basilicata non deriva solo dall'immotivata disparità di trattamento rispetto ad altre Regioni – per cui Essa, rispetto alle altre, subirebbe in percentuale una maggiore e troppo drastica riduzione del proprio potere di rappresentatività -ma anche dall'assurda ed incostituzionale equiparazione delle due Provincie Autonome di Trento e Bolzano alle Regioni, (circostanza che consentirebbe al Trentino A.A. di avere un numero eccessivo di seggi e quindi un inopinato trattamento di favore), dato che comporterebbe anche la lesione dei poteri di tutela delle minoranze linguistiche attribuiti alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, con evidente violazione dell'art. 6 Cost. volto a impedire qualsiasi discriminazione basata sull'appartenenza alle minoranze linguistiche.

Né può trascurarsi la violazione dei poteri di rappresentatività Regionale sotto gli ulteriori profili inerenti il principio di eguaglianza di tutti i cittadini in punto di partecipazione alla vita politica di cui all'art. 51 Cost., che subirebbe anch'esso una drastica compressione proprio dall'assurdo meccanismo di rappresentatività innescato dalla riforma. La Basilicata per scelta motivata dei costituenti ha avuto un trattamento di favore,. La riduzione dei parlamentari è stata concepita, assurdamente, anche come un taglio ai costi delle istituzioni e in modo lineare compresa la Circostrizione estero, pertanto il gruppo delle regioni beneficiarie doveva avere un pari trattamento

Con la revisione *de quo* si perderebbe infatti ogni logica inerente l'attuale assetto; ferma restando l'elezione "**a base regionale**" del Senato dell'immutato art. 57, comma 1, Cost., si verrebbe a delineare un quadro decisamente astratto: a1) 2 regioni a numero fisso; b1) 3 regioni con numero minimo di 3 b1.1) Umbria e Basilicata o 6 b1.2) Trentino-Südtirol/Tirolo del Sud-A.A.; c.1) 6 medie da 4 a 6 senatori e d1) 8 grandi con + di 14 senatori (Toscana) fino a 31 (Lombardia); e ricolmo di incongruenze: come 2 Regioni Friuli-VG e Abruzzo appartenenti allo stesso gruppo beneficiario del minimo di 7 che precipitano a 4 e da 8 a 5 Regioni che non beneficiavano (Sardegna, Liguria e Marche), tutte con popolazione superiore del 20-60% a quella costituita dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, complessivamente considerate.

Per quanto concerne la lesione dei poteri di rappresentatività costituzionalmente attribuiti alla Regione Basilicata, che i costituenti hanno inteso motivatamente favorire, in quanto era la regione più povera e meno popolata, basti osservare che essa aveva un quoziente di 82.571, pari al 41,46% di 199.154, più che raddoppiata a 192.666, pari al 62,74% di 307.048. Vi è una diminuzione media del numero dei seggi del 36,50% un avvicinamento del quoziente delle regioni con seggi garantiti al quoziente delle regioni con seggi variabili, tranne l'eccezione del Trentino Alto Adige, che ha un taglio della rappresentanza del 14,28% e il cui quoziente, caso unico, si abbassa percentualmente rispetto a quello medio, mentre quello delle altre regioni con seggi

garantiti dello stessi gruppo ante revisione si avvicinano (Friuli V.G.) o lo superano (Abruzzo), e in ogni caso sia avvicinano (Umbria), praticamente uguagliandolo, 95,96%, con il nostro calcolo o riducendo la distanza di oltre 20 punti percentuali (62,74-41,46) **+21,28%** con i nostri conteggi ovvero (63,69-41,46) **+ 22,23%**.

Per meglio comprendere le susposte criticità, nonché la delicatezza e l'importanza dell'attuale assetto (anche numerico) parlamentare, appare opportuno tenere a mente l'intenzione dei Costituenti che – come noto - fu quella di privilegiare e accordare valore preminente al carattere rappresentativo degli organi parlamentari del nuovo assetto democratico. Non a caso in fase costituente passò l'idea della necessità di considerare il numero dei parlamentari in proporzione all'importanza della Nazione, sia sotto i profili demografici che sotto quelli del peso internazionale del paese, nonché la ferma convinzione che una diminuzione del numero dei componenti della camera, oltre a sminuirne valore e funzioni, non potrebbe potuto avere connotati diversi da quelli di una limitazione del carattere democratico della neonata Repubblica⁶.

Un principio che è stato esplicitato a livello del Parlamento Europeo, che pure è retto, per assicurare un equilibrio tra Stati piccolissimi, piccoli, medi e grandi, da altri principi, diversi da quelli enunciati dagli ultimi commi degli artt. 56 e 57 Cost. I paesi con popolazione più numerosa hanno più seggi dei paesi meno popolosi, ma questi ultimi dispongono di un numero di seggi superiore a quello che vorrebbe la proporzionalità applicata in senso stretto. Questo sistema è noto come principio della "**proporzionalità degressiva**" (art. 14 par. 2 TUE).⁷

Il concetto che il numero dei parlamentari sia correlato alla rappresentanza è espresso con chiarezza dal paragrafo 2 dell'art. 190 (già art. 138) TCE, che fissa "il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro". L'ultimo periodo stabilisce che "*in caso di modifiche del presente*

⁶ In tal senso si espresse il Presidente Umberto Elia Terracini durante i lavori dell'Assemblea Costituente: Cfr. seduta del 18 Settembre 1946 della II Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.

⁷ "2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo **degressivamente proporzionale**, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire **una adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità**⁸. La scelta europea è analoga a quella compiuta dai costituenti per il Senato, che doveva rappresentare le regioni e non a caso il numero minimo per Stato membro è 6, come prevedeva l'art. 57 c. 3 originario, prima della revisione costituzionale del 1963

La riduzione media del 36,50% non garantisce una adeguata rappresentanza degli abitanti delle circoscrizioni elettorali di Camera e Senato, che sono il parametro per l'assegnazione dei seggi e che sia nel contempo rispettosa del voto diretto (artt. 56 e 58 Cost.) e personale (art. 48 Cost.) nemmeno con una legge rigorosamente proporzionale, ma questo è un problema diverso da quello oggetto del presente ricorso, che non contesta in principio la riduzione dei parlamentari e la sua misura, ma come è stato attuato.

Tale impostazione non fu certamente rivista o in qualche misura ripensata con la nota "cristallizzazione" del numero dei parlamentari operata dalla riforma del 1963⁸, che – com'è certamente nota alla Corte – fu unicamente tesa a impedire che l'impennata demografica del momento e futura potesse portare ad un ampliamento eccessivo delle assemblee parlamentari.

Pertanto anche la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto l'armonia del tale assetto e la compatibilità con i delicati bilanciamenti necessari ai fini delle votazioni con maggioranze qualificate che, viceversa, l'attuale riforma porterebbe seriamente compromettere.

In ultima analisi va eccepito il complessivo stravolgimento che le modalità di tale irrazionale e troppo precipitosa riforma arrecherebbe all'intero sistema della rappresentatività parlamentare, nonché alla forma di governo ed in buona sostanza all'intero ordinamento democratico. Il Parlamento (in particolare il Senato) subirebbe una reale perdita di ruolo e di potere rispetto all'Esecutivo ed un siffatto cambiamento non può essere il frutto di una "frettolosa" ed irrazionale riforma consistente nel mero e cieco taglio *tranchant* del numero dei parlamentari,

⁸Art. 1 e 2 della legge costituzionale del 9 febbraio 1963 n. 2.

adottato per soddisfare solo meri interessi partitici.

Tale stravolgimento non mancherebbe di involgere anche il rapporto rappresentativo tra gli elettori e gli eletti e più in generale la forma “partitica” della nostra democrazia parlamentare: il voto di ciascun elettore sarebbe al punto diluito da perdere finanche valore reale. Appare quindi evidente che a causa dei suoi molteplici effetti sul piano costituzionale la riforma si pone in netta collisione con i principi e i diritti fondamentali della Costituzione e i fondamenti del nostro intero sistema, travalicando decisamente i limiti imposti a una revisione costituzionale e senza procedere per la strada dell’abrogazione e riformulazione.

Sotto altro ed ulteriore profilo il conflitto di attribuzione eccepito si concreta altresì dalla scelta incostituzionale, operata con Deliberazione del C.D.M. e successivo D.P.R. del 17 luglio 2020, di inserire la votazione referendaria in una tornata assieme alle elezioni amministrative suppletive-c.d. “*Election-day*”.

L’illegittimità per violazione della Costituzione delle norme che prevedono la Tornata Elettorale Unica e la sua estensione al referendum costituzionale ex art. 138 Cost. e degli atti che vi danno attuazione, discende dell’art. 1-*bis*, comma 1, del Decreto legge del 20 aprile 2020, convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui ” ***si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali.***”


La prima violazione della Costituzione consiste nell’assenza dei presupposti del caso straordinario “di necessità ed urgenza” richiesti dall’art. 77.2 Cost. per quanto riguarda la procedura

referendaria. La prima dimostrazione è proprio del Consiglio dei Ministri i cui verbali sono secretati e che nessuno dei ricorrenti o dei loro difensori ha mai avuto interesse a conoscere, resta il fatto, indipendentemente da opinioni minoritarie, che il d.l. n. 26/2020, nel testo che il Presidente della Repubblica ha emanato "Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020" nulla aveva previsto in materia referendaria. Non c'è traccia, che il caso straordinario "di necessità ed urgenza", sia maturato tra il 20 aprile e metà maggio del corrente anno, anzi è escluso dalla logica costituzionale.

Peraltro la logica esclude che una concentrazione elettorale ex art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, concepito per le elezioni di organi rappresentativi regionali e comunali possa essere esteso alla procedura referendaria, già si può dubitare per le due elezioni suppletive senatoriali, ma, a parte l'estraneità al ricorso, la limitata estensione territoriale e la modesta consistenza ed incidenza percentuale sul complessivo corpo elettorale coinvolta può giustificare lo strappo, ma non per un referendum. Nel referendum il corpo elettorale è quello della Camera dei deputati, poiché "la votazione per il referendum si svolge a suffragio **universale** con voto diretto, libero e segreto", perciò nel referendum costituzionale è l'intero corpo elettorale, che deve svolgere la funzione suprema di legislatore costituzionale, funzione distinta e separata da ogni altro votazione.

Proprio perché non è previsto nessun quorum di partecipazione, la solennità della funzione e dell'oggetto del referendum, che coinvolge il Parlamento, organo centrale, il cuore di una democrazia rappresentativa con forma di governo parlamentare, la partecipazione e la consapevolezza deve essere omogenea sul territorio nazionale. Invece nelle 7 regioni dove si vota, la partecipazione sarebbe di norma più elevata, quindi destinata ad influenzare il risultato finale non vi sarà la stessa informazione, ma sarà prevalente quella dei soggetto politici concorrenti per la conquista del potere,, cui si aggiunge il naturale attivismo più impegnato di migliaia di candidati delle liste concorrenti per conquistare il voto personale di preferenza. In una parte del territorio

nazionale vi sarà un'informazione missiva e puntuale, persino invadente. Nell'altra che non vota per propri rappresentanti informazione istituzionale minima e in assenza di materiale informativo a cura del governo a causa dell'anticipazione del referendum rispetto ai nuovi termini previsti dall'art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020) del d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, modificato in parti non essenziali dalla legge del 24/04/2020 n. 27. Ebbene con tale provvedimento il termine per convocare il referendum passa dai 60 giorni della legge n. 352/1970 a 240. L'ordinanza di ammissione del referendum costituzionale, come di desume dal Dpr del 28 gennaio 2020, è stata "emessa il 23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data". I comizi dovevano, quindi, essere indetti entro il 23 marzo 2020, ma ora il termine, ben conosciuto da 34 giorni dal Governo al momento dell'adozione del d.l. del 20 marzo 2020 n. 26, sarebbe scaduto il 19 settembre. Da quel giorno si doveva individuare una domenica, tra il 50° e il 70° giorno dal 19 settembre, quindi tra l'8 (50°) e il 28 ottobre (70°).

22 NOVEMBRE 

In tale periodo l'ultima domenica sarebbe caduta il ~~25 ottobre~~. Si noti che l'unico giorno di votazione di domenica⁹, non è stato derogato dall'art. 1-bis c. 1 del d.l. n. 26//2020¹⁰, poiché la normativa derogata si occupa d'altro, come evidenziato in nota 10.

Vi sono quindi seri dubbi che con decreto legge si possano dettare norme in materia elettorali, stante il chiaro disposto dell'art. 72.4 Cost., ma possiamo anche passarci sopra perché è pacifico che sia stata introdotta l'estensione della tornata elettorale unica (*vulgo election day*) alla procedura referendaria, già indetta e regolata con nuovi specifici termini dall'art. 81 del d.l. 18/2020 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)¹¹ successivamente

⁹ Art. 15.2 l.n. 352(1970 "La data del referendum è fissata in una **domenica** compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione"

¹⁰ Si limita, infatti a derogare all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che in nessun punto nomina la legge n.352/1970, ma il T.U. Elezioni Camera, il T.U. elezioni Senato e la legge 14 maggio 1976, n. 240. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

¹¹Convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110

all'emanazione del d.l. 26/2020 (GU Serie Generale n.103 del 20-04-2020) e soltanto con l'entrata in vigore della legge 19 giugno 2020, n. 59 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (GU Serie Generale n.154 del 19-06-2020). La materia referendaria è materia estranea al d.l. 26/2020 che non si può introdurre di soppiatto nella legge di conversione (sent. n. 32/2014 della Corte Cost., estensore Cartabia, l'attuale Presidente della Consulta).

Non solo l'art. unico di conversione è stato approvato dopo che il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia sull'art. unico di conversione in legge in due sedute confuse e convulse con una doppia approvazione. La violazione dell'art. 72 Cost. è doppia in relazione ai commi 1 e 4 dell'articolo citato, non è stato approvato articolo per articolo (c.1) e all'endiadi in materia costituzionale ed elettorale (c. 4) in quanto tratta di votazioni per la procedura di referendum costituzionale ex art. 138 Cost. Le modifiche al d.l. 26/2020 sono state introdotte dalla Commissione affari costituzionali della Camera e non modificate da quella del Senato e grazie al voto di fiducia neppure esaminate dal Senato. Contrariamente a quanto successo con le leggi elettorali 52/2015 e 165/2015 dove il voto di fiducia è stato espresso sui singoli articoli. Il voto di fiducia sulla legge di conversione ha impedito che il Senato abbia a differenza della Camera approvato il testo come modificato dalla Commissione, con la conseguenza che la sua Commissione Affari costituzionali abbia assunto la funzione redigente in assenza dei presupposti costituzionali e regolamentari necessari.

B) Sull'ammissibilità del ricorso:

Le lamentate violazioni dei diritti fondamentali recati dalla Costituzione, la compressione ed invasione di potere ai danni della Regione Basilicata sin ora evidenziati; la lesione e lo stravolgimento dei principi posti a fondamento e funzionamento del nostro ordinamento

democratico e gli stravolgimenti degli assetti dei poteri del nostro Ordinamento, giustificano a pieno l'ammissibilità del presente gravame.

Non di meno il presente ricorso risulta altresì ammissibile anche per la natura del tipo di atto e comportamento che ha generato il conflitto e la lamentata intrusione nel potere rappresentativo della Ricorrente.

A ben vedere secondo la giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte il conflitto può essere infatti determinato da un atto vero e proprio, ma anche da un semplice comportamento o addirittura da un'omissione. Deve comunque trattarsi di un comportamento suscettibile di produrre una lesione concreta della sfera di attribuzioni altrui, nel caso di specie in quella dei poteri di rappresentatività parlamentare della Regione Basilicata, (cfr. Corte cost. 84/1978).

Va altresì precisato che, nonostante la giurisprudenza di Codesta Corte ritenga in linea generale che con il conflitto di attribuzione non si possa contestare un atto legislativo (cfr. Corte cost. 406/1989); la medesima giurisprudenza ammette in via eccezionale il conflitto di attribuzione nei confronti degli atti legislativi, quando – proprio come nel caso di specie - questi comprimano diritti fondamentali, incidano sulla materia costituzionale o sull'ordine costituzionale delle competenze oppure determinino modificazioni irreversibili o insanabili dei rapporti giuridici (cfr. Corte cost. 161/1995; 457/1999; 221/2002; 273/2017).

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

L'adozione da parte del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020 avente oggetto: *“Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”*, nonché la recente firma in data 17/07/2020 da parte dello Stesso dei decreti di indizione del summenzionato referendum e delle elezioni suppletive per il 20 e 21 settembre c.d. *“Election day”*, rende concreto il *preiculum in mora* che nelle more della delibazione di ammissibilità del presente ricorso si tenga un referendum

confermativo – con relativi ingenti costi pubblici – in relazione un'iter di riforma costituzionale senza dubbio passibile di annullamento da parte della Corte nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, tanto da rendere necessaria la sospensione della deliberazione e degli atti inerenti l'adottanda riforma costituzionale nonché l'indizione del referendum di cui all'art. 138 Cost. Vi è anche il fondato dubbio, che nelle regioni e nei comuni dove si vota il referendum costituzionale sin possa tenere anche di lunedì (vedi nota 10 del presente ricorso). Occorre, comunque evitare, che prima della pronuncia della Corte Costituzionale entri in vigore una norma di sospetta costituzionalità per violazione di principi supremi come l'art. 3 Cost., coperti dall'art. 139 Coste dalla giurisprudenza della corte Costituzionale, che non sono sottratti al controllo le stesse norme di rango costituzionale. Nulla può essere sottratto al controllo di costituzionalità perché la sovranità appartiene al popolo, che la esercita, ma nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione (art. 1 c. 2 Cost.)

Il prescritto *junctis* che l'Ecc.ma Corte adita avrà senza dubbio modo di vagliare nel corso della deliberazione circa l'ammissibilità del gravame, emerge a pieno nelle motivazioni del ricorso.

**

Sulla base di tutte quanto le ragioni ed i motivi sin ora esposti, la Regione Basilicata, *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

Che l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare previa sospensione degli effetti - l'avvenuta approvazione definitiva in data 09 ottobre 2019 da parte del Parlamento della Repubblica del testo di legge costituzionale recante: “*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, e la conseguente ammissione del referendum con ordinanza dell'Ufficio Centrale per referendum presso la Corte di cassazione del 23 gennaio 2020 in procedura che esclude la compatibilità con l'art. 139 Cost. delle modifiche costituzionali


approvate, il conseguente Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, su deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2020, revocato con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri in pari data e nuovamente riemesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 in G.U. serie generale n. 180 del 18 luglio 2020, nonché degli atti normativi presupposti e applicativi, con declaratoria del conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato derivante dalla lesione, contrazione ed intrusione dei e nei poteri di rappresentatività parlamentare costituzionalmente riconosciuti alla Regione Basilicata e della non spettanza di tali poteri alle Camere, al popolo, rappresentato dal Corpo elettorale referendario, al potere esecutivo, né alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

Con osservanza

Roma, 23/07/2020

Prof. Avv. Federico Tedeschini

Avv. Felice Carlo Besostri



Avv. Giuseppe Gargani

Si producono i seguenti documenti:

-Procura speciale alle liti conferita su foglio separato del 02/07/2020;

(doc. 1) Deliberata dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata prot. n. 415 del 02/07/2020;

(doc. 2) Tabella comparativa Camera e Senato prima e dopo la riduzione dei Parlamentari

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Dott. Vito Bardi, in qualità di Presidente *pro tempore* della Regione Basilicata, giusta delibera della Giunta regionale di Basilicata del 02.07.2020 n. 415


DELEGA

a rappresentare e difendere la Regione Basilicata innanzi alla Corte Costituzionale nel ricorso per conflitto di attribuzioni con lo Stato per l'avvenuta approvazione, da parte del Parlamento, del testo di legge costituzionale recante: "*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12/10/2019), anche disgiuntamente tra loro, il Prof. Avv. Federico Tedeschini del Foro di Roma (C.f.: TDSFRC48A24H501P), l'On. Avv. Giuseppe Gargani del Foro di Avellino (C.f.: GRGGPP35D23F744E) e l'Avv. Felice Carlo Besostri del Foro di Milano (C.f.: BSSFCC44D23MI72R), elettivamente domiciliato per la carica in Roma alla via Sardegna, n. 29 c/o Avv. Giuseppe Libutti, all'uopo conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa.


Elegge, a tal fine, domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Federico Tedeschini in Roma al Largo Messico, n. 7.

Dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dall'Art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 e presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii per le finalità di cui al presente mandato.

Potenza, li 02.07.2020

Dott. Vito Bardi n.q. 

Vera la firma

Prof. Avv. Federico Tedeschini 

On. Avv. Giuseppe Gargani

Avv. Felice Carlo Besostri